



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 17/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 24/09/2012 ed estinto anticipatamente nel luglio del 2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, dell'importo di € 982,08 a titolo di commissioni accessorie.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo la non rimborsabilità delle commissioni accessorie "(*rectius provvigioni*)", aventi carattere *up-front*, come documentato dalle clausole contrattuali; si tratta infatti di somme corrisposte all'intermediario "*presso cui si è autonomamente e liberamente rivolto il Cliente*", per l'attività prestata per la conclusione dell'affare e che si è esaurita con il perfezionamento del contratto (richiama diverse pronunce dei Collegi territoriali).

Chiede pertanto di respingere la richiesta attorea in quanto infondata.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso



per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva la natura *up front* della *Commissioni accessorie*, in quanto remunerative di attività limitate alla fase di perfezionamento del contratto.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	58
rate residue	62

TAN ▶	9,183%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	30,67%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	Commissioni accessorie (up front)	€ 1.900,80	€ 982,08 <input type="radio"/>	€ 582,97 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 582,97
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 582,97
interessi legali	no



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 582,97.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI